



PROVINCIA DI TRENTO
COMUNE DI CAVALESE

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE 2023

Procedura di Variante di cui all'Art.39 della LP.15/2015

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

Ai sensi dell'articolo 11 della L.P. 15.12.2004, n. 10, modificato e integrato D.P.P. 24.11.2009, n. 29-31/Leg.

**In blu sono riportate le correzioni/integrazioni per la II adozione
successive alla conferenza di pianificazione del 25.06.2024**

ADOZIONE DEFINITIVA

Prima Adozione – Delibera del Consiglio Comunale	n. 2	dd. 04.03.2024
Adozione Definitiva – Delibera del Consiglio Comunale	n.	dd. 11.11.2024
Approvazione – Delibera della Giunta Provinciale	n.	dd.
Pubblicazione BUR	n.	dd.

IL PROFESSIONISTA INCARICATO:

Ing. Francesca Gherardi



COLLABORATORI:

Ing. Daniela Rossi, Responsabile ufficio tecnico di Cavalese

1. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE URBANISTICA DELLA VARIANTE 2023 AL PRG

Ai sensi dell'articolo 11 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni introdotte dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. la Variante 2023 al PRG è sottoposta a Valutazione di assoggettabilità.

L'art. 20 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 – Valutazione dei piani - prevede che le Varianti ai Piani Regolatori comunali siano sottoposte, all'interno delle procedure di loro formazione, ad una verifica degli effetti ambientali significativi prodotti dalle modifiche apportate.

La Variante 2023 interviene in maniera generale sull'assetto del territorio- urbanizzato e non- di Cavalese e modifica il PRG vigente in modo significativo; le varianti introdotte sono descritte puntualmente in Relazione tecnico-illustrativa.

La Variante al PRG deve pertanto essere elaborata sulla base di una "Rendicontazione urbanistica" che espliciti e verifichi la coerenza delle scelte pianificatorie con i piani sovraordinati ed in particolare con il PTC – Piano territoriale della Comunità. In questa fase transitoria, in cui il PTC non è stato ancora approvato, ai sensi dell'art.12 del citato decreto del Presidente della Provincia, (e s.m. D.P.P. 24 novembre 2009, m.29-31 Leg) le Varianti ai PRG, in attesa dell'approvazione dei Piani territoriali, sono sottoposte a rendicontazione urbanistica per stabilire la loro coerenza rispetto al quadro delineato dal Piano urbanistico Provinciale.

Verificato il quadro normativo di riferimento e gli obiettivi della rendicontazione urbanistica, le disposizioni provinciali operano una differenziazione tra le varianti assoggettabili a rendicontazione e quelle che, considerata la portata delle modifiche introdotte, ne sono esenti. Tale differenziazione fa riferimento alla natura e al numero delle varianti previste ed in particolare alle porzioni di territorio sulle quali esse insistono. La normativa (Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg) specifica che non sono soggette a procedura di rendicontazione le Varianti per opere pubbliche e le varianti le cui modifiche ricadono in ambiti consolidati (centri storici), qualora i relativi progetti non siano sottoposti a VIA – Valutazione d'Impatto Ambientale.

Il presente documento, per le finalità stabilite dalla legislazione provinciale, farà parte integrante del provvedimento di adozione consiliare della Variante 2023 al PRG e le conclusioni in esso contenute dovranno essere assunte ed esplicitate nel provvedimento di deliberazione consiliare.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

LA DIRETTIVA EUROPEA

La normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CEE. Tale Direttiva riguarda la Valutazione Ambientale di piani e programmi, il cui momento fondamentale è la verifica della corrispondenza degli obiettivi del piano o del programma con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e si configura come un'iniziativa legislativa ad alto potenziale di prevenzione ambientale, dal momento che regola decisioni che ricadono in ambiti territoriali e settoriali molto più ampi di quelli dei progetti regolati dalle direttive che hanno per oggetto, ad esempio, la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o la Valutazione di Incidenza.

L'ambito di applicazione della Direttiva VAS riguarda l'elaborazione o la modifica dei piani o programmi suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente, tra i quali i piani afferenti la pianificazione e le programmazione territoriale urbanistica.

La Direttiva 01/42/CEE ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire ad integrare, mediante considerazioni ambientali, l'atto di elaborazione e di adozione di piani e programmi con la finalità di promuovere uno sviluppo sostenibile.

IL QUADRO NORMATIVO PROVINCIALE

La valutazione ambientale strategica, in Provincia di Trento, è disciplinata dalla legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in particolare dall'articolo 11, commi 1 e 5, nonché dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. come modificato dal successivo D.P.P. 24 novembre 2009, m.29-31.

La procedura di valutazione prevista per i piani regolatori è denominata “rendicontazione urbanistica” ed ha lo scopo di verificare la coerenza delle azioni promosse dagli strumenti urbanistici locali con il quadro delle strategie delineate dalla pianificazione di grado sovraordinato (PUP e PTC).

L'art.3 del regolamento di esecuzione stabilisce che sono soggetti a “rendicontazione urbanistica” i piani che riguardano la previsione di opere la cui realizzazione è soggetta alla verifica e alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché i piani che in considerazione dei possibili impatti sulle aree “Rete Natura 2000” (ZPS e SIC) sono assoggettabili a valutazione di incidenza.

Una successiva nota del Consorzio dei comuni trentini, di data 25 marzo 2010, ha chiarito che **sussiste l'obbligo di effettuare la rendicontazione urbanistica anche nei casi in cui il piano preveda:**

- a) la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP;
- b) **l'ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP. Qualora non ricorrano tali presupposti, la procedura di variante al PRG risulta soggetta a rendicontazione solo nel caso in cui la verifica di assoggettabilità, prevista al comma 4 dell'art.3, ed eseguita tenendo conto dei criteri previsti nell'allegato II al regolamento di esecuzione, verifichi la presenza di significativi effetti ambientali.**

Per quanto riguarda la Variante 2023 al PRG di Cavalese, la Rendicontazione si rende necessaria per:

- la trasformazione urbanistica dell'area in loc. Baldassalon da bosco/pascolo ad *area per attrezzature per la ricettività all'aperto* (Campeggio) che comporta la necessità di verificare l'incidenza del cambio d'uso previsto sull'ambiente;
- l'ampliamento delle aree sciabili del PRG (coincidenti col PUP) ai sensi del comma 5 dell'Art.35 delle NTA del PUP.

LA “RENDICONTAZIONE URBANISTICA”

La “rendicontazione urbanistica” è una delle procedure previste dalla legislazione provinciale in materia di Valutazione ambientale strategica e si attua solo qualora il piano o programma rientri nei casi disciplinati dal comma 1 dell'art. 3 del regolamento di esecuzione. Ne consegue che per gli altri casi, fatti salve le previsioni di esclusione contemplate dal comma 8 dell'art.3bis del regolamento di esecuzione, la necessità di avviare o meno la procedura rendicontazione urbanistica dipende dall'esito della verifica di assoggettabilità redatta secondo le disposizioni contenute nell'ALLEGATO I del regolamento di esecuzione, e sarà finalizzata a valutare gli eventuali effetti ambientali significativi prodotti dalle scelte urbanistiche previste, nonché il grado di coerenza con la pianificazione sovraordinata (PUP, CSP, ecc..) e con le linee strategiche della pianificazione locale (PRG).

VERIFICA DELLE CONDIZIONI CHE IMPONGONO LA REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE AI SENSI DELL' ART. 20 DELLA LP. 15/2015 E DEL D.P.P. 14.9.2006 N.15/68/LEG.

L'obbligo di redazione del rapporto ambientale è previsto nel caso in cui le opere oggetto di variante urbanistica:

1. interessano i siti e le zone della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e/o richiedono la redazione della Valutazione di Incidenza;

2. riguardano opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale VIA;
3. comportano la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP;
4. comportano l'ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP:

deve essere acquisita preventivamente l'intesa con l'ente parco.

5. Previa autovalutazione, i piani regolatori generali e i piani dei parchi possono modificare i perimetri delle aree sciabili, in funzione del completamento e dell'ottimizzazione del sistema piste - impianti a livello locale, anche sulla base di eventuali accordi con le amministrazioni interessate. Inoltre possono prevedere gli impianti, le piste e le infrastrutture di cui al comma 9.

6. Nelle modifiche dei perimetri e nelle individuazioni ai sensi dei commi 4, 5 e 9 gli strumenti di pianificazione territoriale tengono conto di:

- a) limiti fisici esistenti, come viabilità, corsi d'acqua, limite delle aree boscate;
- b) esigenze di miglior adattamento alla morfologia territoriale;
- c) esiti di analisi sulla stabilità idrogeologica dei versanti.

Le recenti disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo introdotte dall'art. 18 della LP 4 agosto 2015 n.15 prevedono inoltre che nuove aree destinate agli insediamenti residenziali e ai relativi servizi risultano ammessi solo se, con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20 della LP 4 agosto 2015 n.15, sono dimostrati:

- il necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo;
- l'assenza di soluzioni alternative;
- la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio.

Alla luce delle disposizioni citate, si osserva che le modifiche introdotte con Variante 2023 impongono la stesura del Rapporto ambientale, in quanto:

- le VARIANTI N.20-33-71-72-90 prevedono l'**ampliamento dell'area sciabile del PRG/PUP**;
- le VARIANTI 67-68 relative alla nuova previsione di Campeggio in loc. Baldassalon con spostamento della pista di rientro Olimpia 3 che comportano **una trasformazione urbanistica che può avere effetti significativi sull'ambiente**.

Per quanto riguarda il consumo di suolo e la coerenza con l'Art.18 della LP.15/2015, si rimanda alle considerazioni riportate in **Paragrafo 21** della Relazione.

Con riferimento alle aree agricole di pregio (v. **Paragrafo 17** della Relazione) di segnala che NON vengono modificate con Variante 2023 aree agricole di pregio ad eccezione di:

- di qualche leggera modifica introdotta in adeguamento alla base catastale;
- della Variante n.8 che prevede trasformazione di lotto agricolo in agricola di pregio – v. paragrafo 12.3
- della Variante n.106 che prevede la trasformazione di una piccola area di pertinenza degli edifici storici sparsi n.528-529 (Mas del saùgo) – v. paragrafo 13.4

Per quanto riguarda infine la coerenza della Variante rispetto al PUP e alla pianificazione di settore (CSP e CARTA DELLE RISORSE IDRICHE), si sottolinea che le stesse sono state verificate in via preventiva. Con riferimento alla **Carta delle risorse idriche**, nessuna modifica introdotta interferisce con sorgenti e/o aree di tutela (si veda **Paragrafo 19** della Relazione tecnico-illustrativa); con riferimento alla **CSP** si rimanda al **Paragrafo 18** della Relazione tecnico-illustrativa e agli **studi di compatibilità'** elaborati dai professionisti incaricati per la VARIANTE N.66 (dott. Deldin), N.25 (dott. Grisotto), N.6 (dott. Cavalieri) e per tutte le varianti relative all'area a campeggio e ampliamento area sciabile Cermis (dott. Cadrobbi).

VARIANTE 2023 AL PRG DI CAVALESE
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
I ADOZIONE

Negli ultimi due casi, la problematica idrogeologica e geologica verrà approfondita anche nel Rapporto Ambientale.

Per quanto riguarda lo studio di compatibilità relativo al nuovo Campeggio, lo stesso era già stato valutato favorevolmente dai servizi provinciali Geologico e Bacini Montani in Variante 2018, dove la previsione del campeggio, seppur più ampia in superficie rispetto all'attuale e più consistente in termini volumetrici, era già stata proposta (poi stralciata in fase di approvazione della Variante da parte della GP in data 22.9.2022).

Per quanto riguarda invece la coerenza della Variante 2023 con il dimensionamento residenziale del PUP, si rimanda al **Paragrafo 22** della Relazione, in cui, alla luce delle valutazioni introdotte, si afferma che le varianti introdotte non modificano il fabbisogno abitativo del Comune né il carico insediativo massimo già definiti nella Variante 2018 e rivisti alla luce delle modeste costruzioni realizzate dopo la data di approvazione della Variante da parte della GP (23 sett.2022).

Per quanto riguarda infine

Trento, 15 ottobre 2024

Il progettista incaricato:


ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott. ing. FRANCESCA GHERARDI
ISCRIZIONE ALBO N° 1607